

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE**

N. 156 DEL 03-05-2019

Oggetto:

**RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DELLA SIG.RA
CARUSI ANNA MARIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.**

L'anno Duemiladiciannove il giorno Tre del mese di Maggio alle ore 19:50, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presidenza: PEZZANESI GIUSEPPE

Segretario Verbalizzante: il Segretario Generale Dr. PAOLO CRISTIANO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i componenti della Giunta Signori:

PEZZANESI GIUSEPPE (Sindaco)
LUCONI SILVIA (Vice Sindaco)
COLOSI FRANCESCO PIO (Assessore)
GABRIELLI GIOVANNI (Assessore)
TATO' SILVIA (Assessore)
PEZZANESI FAUSTO (Assessore)

ASSENTE

ASSEGNATI N. 6 IN CARICA N. 6 PRESENTI 5

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, giusta contratto di servizio di emissione accertamenti ICI/IMU ed eventuali nuove imposte patrimoniali in continuità in collaborazione con l'Ufficio Tributi Rep. N. 13551 del 19/03/2019 avviata dalla Cooperativa Sociale Fraternità Sistemi Impresa Sociale - Soc. Coop. Sociale ONLUS di Brescia l'azione di recupero dell'evasione nel settore immobiliare, che ha determinato l'emissione di avvisi di accertamento in merito alla verifica dell'imposta dovuta;

Rilevato che la Sig.ra Carusi Anna Maria, nata a Roma il 27/05/1948, ivi residente in Via Donatello, 15 – Codice Fiscale CCRMMR48E67H501V, rappresentata ed assistita in virtù di procura speciale dall'Avvocato Pierluigi Benfatto di Corridonia, ha trasmesso all'Ente in data 18/03/2019 istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 212/2000 e del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 19/12/2001 in quanto gli immobili di sua proprietà siti in C.da Divina Pastora sono stati oggetto delle seguenti Ordinanze sindacali di inagibilità ed esattamente:

- Ordinanza n. 2052 del 24/08/2017: Fg. 49, Part. 64, aggregato 2853;
- Ordinanza n. 2053 del 24/08/2017: Fg. 49, Part. 64, aggregato 2853-51 edificio 1;
- Ordinanza n. 2054 del 24/08/2017: Fg. 49, Part. 64, aggregato 2853-51 edificio 2;
- Ordinanza n. 2058 del 25/08/2017: Fg. 49, Part. 52, aggregato 2852 edificio 2;
- Ordinanza n. 2059 del 25/08/2017: Fg. 49, Part. 52, aggregato 2852 edificio 1;
- Ordinanza n. 2060 del 25/08/2017: Fg. 49, Part. 52, aggregato 2852 edificio 3;
- Ordinanza n. 2061 del 25/08/2017: Fg. 49, Part. 52, aggregato 2852 edificio 4;

Dato atto che l'Avvocato Benfatto richiama l'art. 48, comma 16 del D.L. 17/12/2016 n. 189 conv. nella Legge 229/2016 la quale prevede che i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 28/02/2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 a partire dalla rata scadente il 16/12/2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31/12/2020;

Atteso che, dall'esame preliminare del ricorso, lo stesso appare infondato in quanto – come meglio approfondito dall'Ufficio competente – gli immobili in questione risultavano già assoggettati a regime di tassazione IMU ridotto al 50% a seguito di dichiarazione di inagibilità da parte della ricorrente resa prima dell'evento sismico del 2016;

Dato atto che questo Ente provvederà a annullare le Ordinanze sindacali di inagibilità sopra richiamate in quanto illegittimamente emesse su immobili già dichiarati inagibili dalla ricorrente;

Ritenuto quindi necessario che il Comune si costituisca in giudizio per resistere alla istanza della parte avversa e per sostenere la legittimità delle proprie pretese fiscali;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 546/92, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, depositare entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, oltre alle eventuali sospensioni previste dalla legge, presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;

Preso atto che il contratto sopra riportato, all'art. 6 punto 11. stabilisce che nel caso in cui gli accertamenti siano oggetto di ricorso innanzi alla Commissione Tributaria, il Comune si obbliga a costituirsi in giudizio tanto in primo e secondo grado, difendendo la legittimità dell'accertamento con possibilità di incaricare la cooperativa della difesa tecnica degli interessi comunali, la quale si affiderà a professionisti di propria fiducia, mentre il disciplinare allo stesso allegato prevede a sua volta che, al fine di una più pertinente e articolata definizione di memoria difensiva, l'assistenza in Primo e Secondo Grado di Giudizio per gli eventuali ricorsi in Commissione Tributaria dovrà essere assegnata a Fraternità Sistemi come da specifica convenzione. Nel caso il Comune assegnasse a terzi la difesa di accertamenti proposti dalla società, questi saranno fatturati come se riscossi;

Visto quindi che è necessario provvedere alla costituzione in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Macerata del Comune di Tolentino, attraverso un legale individuato dalla società Fraternità Sistemi che, in questo caso, ha indicato l'avv. Eleonora Borroni del Foro di Macerata, con studio in Macerata, via Velluti n. 100;

Ritenuto inoltre opportuno prevedere anche che, qualora i ricorrenti non si costituiscono in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, neppure il Comune proceda alla propria costituzione ex art. 23 D.Lgs. 546/92, stante nel caso l'inesistenza del ricorso proposto;

Visti:

- i vigenti regolamenti comunali in materia;
- il D.Lgs 546 del 31.12.1992 – “Disposizioni sul processo tributario”;
- la legge 7 ottobre 1969 n. 742 – “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale” ;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Paolo Bini;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di autorizzare il Comune a resistere al ricorso della Sig.ra Carusi Anna Maria, in premessa meglio generalizzata e quindi di conferire formale mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Tolentino Dott. Paolo Bini ed alla Cooperativa Sociale Fraternità Sistemi Impresa Sociale - Soc. Coop. Sociale ONLUS di Brescia a supporto al Rup mediante la stesura delle controdeduzioni, di rappresentare il Comune di Tolentino, nella persona del Sindaco, nel ricorso di che trattasi;

3) di stabilire, per le ragioni esposte in narrativa, di non procedere alla costituzione in giudizio, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546/92, nell'ipotesi in cui il ricorrente non provveda alla propria costituzione in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Macerata nei termini stabiliti dalla legge;

4) di impegnare la somma di € 1.000,00 al capitolo 180 del Bilancio di Previsione 2019;

5) di demandare al Responsabile competente tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'approvazione del presente atto deliberativo;

Inoltre,
con votazione favorevole, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a mente dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to IL SINDACO
PEZZANESI GIUSEPPE

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CRISTIANO

Tolentino li 08-05-2019

Della su estesa deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data sopra indicata.

Il Responsabile dell'Area Segreteria
Dott. Pier Carlo Guglielmi

Il presente atto è copia conforme all'originale.

Tolentino li 08-05-2019

Il Responsabile dell'Area Segreteria
Dott. Pier Carlo Guglielmi